

IVA

Stabile organizzazione quale debitore d'imposta

di **Dottryna**



Ai fini dell'assolvimento degli obblighi in tema di Iva, è fondamentale individuare chi sia il soggetto debitore dell'imposta, la cui definizione è contenuta nell'articolo 17 del D.P.R. 633/1972.

Per approfondire gli aspetti legati alla disciplina ivi contenuta, è stata pubblicata in *Dottryna* - nella sezione "Iva" – un'apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo si preoccupa di chiarire quali sono i casi in cui il debitore d'imposta risulta essere la stabile organizzazione italiana del soggetto non residente.

L'[articolo 17 del D.P.R. 633/1972](#) rappresenta una delle **disposizioni** più **importanti** contenute nella legge Iva, giacché, come si evince dalla rubrica innovata di recente ad opera dell'[articolo 1, comma 1, lettera a\), del D.Lgs. 24/2016](#), individua il soggetto **debitore dell'imposta**.

Deve intendersi per debitore d'imposta il **soggetto passivo obbligato** al **pagamento** dell'**Iva** verso l'Erario.

Relativamente alle **operazioni** effettuate **nel territorio dello Stato** da **soggetti non residenti**, il [comma 4 dell'articolo 17](#) prevede che le disposizioni previste nel precedente [comma 2](#) – assolvimento degli obblighi Iva da parte del **cessionario/committente residente** – e [comma 3](#) – assolvimento degli obblighi e godimento dei diritti Iva da parte del **cedente/prestatore non residente** – **non si applicano** quando l'operazione è effettuata dal non residente **tramite** una sua **stabile organizzazione** in Italia.

Trattasi dei casi in cui la **stabile organizzazione** del soggetto non residente **interviene direttamente** nell'operazione conclusa con **soggetti terzi**.

Di contro, deve **escludersi** che la stabile organizzazione partecipi all'effettuazione dell'operazione quando **in nessun modo** il **cedente** o **prestatore** utilizzi le **risorse tecniche** o **umane** della **stabile organizzazione** in Italia per l'**esecuzione** della cessione o della prestazione considerata.

Al riguardo, infatti, va precisato che la **soggettività passiva della stabile organizzazione** trova un limite:

- sul piano “**interno**”, vale a dire nei rapporti con la casa madre estera;
- sul piano “**esterno**”, cioè nei rapporti con i terzi, in quanto circoscritta alle **operazioni** a essa **imputabili**.

In pratica, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi **rese da soggetti non residenti**, ma **con stabile organizzazione in Italia**, il debitore dell'imposta è:

- il **cessionario o committente**, ove la stabile organizzazione del prestatore **non partecipi** all'effettuazione dell'operazione;
- il **cedente o prestatore**, ove la stabile organizzazione del prestatore **partecipi** all'effettuazione dell'operazione.

Ciò, però, va coordinato con la regola secondo la quale,

- per le operazioni rese nei confronti di **cessionari** o **committenti non residenti** né stabiliti nel territorio dello Stato e
- per le operazioni rese nei confronti di cessionari o committenti **non soggetti passivi d'imposta**,

il **debitore** dell'Iva è **in ogni caso** il **cedente o prestatore estero**. Questi, in linea generale, assolve ai relativi obblighi tramite il **numero identificativo** Iva già attribuito allo stesso.

Tuttavia, qualora il cedente o prestatore sia un **soggetto passivo non residente** ma con una **stabile organizzazione in Italia**, non gli è consentito:

- né di **identificarsi** direttamente;

- né di nominare un **rappresentante** fiscale italiano.

In tal caso, infatti, gli **obblighi Iva** devono sempre essere **adempiuti** dalla **stabile organizzazione italiana**, anche quando l'operazione è effettuata direttamente dalla casa madre estera.

Nella *Scheda di studio* pubblicata su *Dottryna* sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- quando va utilizzata la procedura di integrazione e quando invece l'autofatturazione;
- i casi in cui gli adempimenti Iva devono essere assolti dal non residente;
- la differenza tra identificazione diretta e rappresentante fiscale;
- la responsabilità del rappresentante fiscale;
- la nomina del rappresentante fiscale.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)